

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI - PROPOSTA DI CONTRATTO CIG Z1934B7C6E RDO 2942274

Condizioni per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti termici a servizio delle Caserme dell'Arma dei Carabinieri della Provincia di Avellino – Periodo 15.02/31.12.2022

OGGETTO MANUTENZIONE:

Si rinvia all' elenco n.1

IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO E RELATIVI REFERENTI:

Si rinvia all' elenco dei Reparti (elenco n.2)

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il piano di manutenzione prevede tutti i controlli ed interventi previsti nei manuali di manutenzione necessari al mantenimento di efficienza ed affidabilità degli impianti in questione (manutenzione periodica).

In particolare, sono previsti 2 interventi (il primo alla consegna degli impianti e l'altro alla scadenza del contratto) oltre a quelli previsti nelle allegate schede di attività nonché interventi a richiesta in caso di malfunzionamento.

Inoltre, sono previsti un servizio di reperibilità e di soccorso 24h/24h per tutti i giorni dalla decorrenza del servizio e interventi su chiamata.

• manutenzione periodica

I servizi di manutenzione e riparazione riguardano tutti i componenti e sotto componenti, sia strutturali che impiantistici, che compongono gli impianti oggetto del contratto. Sono escluse le sostituzioni che non rientrino nella manutenzione ordinaria. In caso di divergenze nella classificazione dell'intervento tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, si farà riferimento alle determinazioni del Provveditorato alle OO.PP. della Campania.

Il Fornitore dovrà operare nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti relative agli impianti e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio. In particolare, il Fornitore dovrà eseguire le attività oggetto del presente capitolato nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali.

Tutte le attività connesse ai servizi di manutenzione degli impianti dovranno essere eseguite, oltre che secondo le prescrizioni del presente capitolato, anche secondo le buone regole dell'arte.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

• servizio di reperibilità 24H/24H

Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità tutti i giorni, compresi i periodi festivi e notturni, per tutte le 24 ore mettendo a disposizione dell'Amministrazione almeno un numero di telefono a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche. In caso di guasti all'impianto, l'Amministrazione segnalerà la necessità di intervento al recapito comunicato e la ditta assicurerà l'invio di proprio personale nel tempo previsto.

• Interventí su chíamata

Gli interventi su chiamata (24h/24h feriali e festivi), tramite richiesta telefonica e/o tramite comunicazioni a mezzo posta elettronica, dovranno essere preventivamente concordati con i referenti indicati.

In caso di guasti agli impianti, il Reparto dell'Arma segnalerà la necessità di intervento al recapito comunicato e la ditta assicurerà l'invio del proprio personale entro due ore dalla chiamata.

Gli interventi devono essere documentati con bolla di lavorazione con l'indicazione dettagliata degli interventi effettuati sia su programma sia accidentali, e degli eventuali componenti sostituiti, sia in regime di manutenzione ordinaria che straordinaria purchè autorizzata. Le singole annotazioni saranno controfirmate dagli operatori e dal referente di sede indicando gli orari di inizio e fine controlli.

SOPRALLUOGO

Stante la particolarità del servizio, è richiesto un sopralluogo preliminare da parte del concorrente munito di documento di identità o da delegato munito del citato documento nonchè della delega sottoscritta dal legale rappresentante corredata di copia del documento di riconoscimento dello stesso.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa anti Covid-19 e in giorni concordati, previa intesa telefonica, con i referenti dei vari Reparti precedentemente indicati che, alla fine, rilasceranno specifica attestazione di presa visione dei luoghi e dell'impianto oggetto del servizio al fine di evitare che il concorrente che risulterà aggiudicatario non possa sollevare alcuna eccezione nel corso dell'espletamento del servizio.

E' facoltà del concorrente di rinunciare al sopralluogo, previo rilascio di apposita dichiarazione di manleva nei confronti della Stazione Appaltante in relazione ad eventuali vizi degli impianti, rilevati successivamente all'incarico.

ONERI COMPRESI NEL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Nell'importo del canone di manutenzione ordinaria sono compresi tutti gli oneri necessari per il



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

corretto svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente capitolato, dalle norme del settore e della buona tecnica. Si intendono compresi e compensati anche i seguenti oneri ed obblighi:

- le eventuali recinzioni, protezioni, segnalazioni anche luminose delle zone interessate dai lavori in corso;
- gli oneri per approvvigionare il materiale occorrente alle operazioni di manutenzione programmata;
- gli oneri relativi alla ricerca e all'analisi delle anomalie riscontrabili durante lo svolgimento delle visite periodiche;
- l'impiego del materiale di consumo necessaria per le riparazioni e il ripristino della funzionalità degli impianti;
- l'utilizzo, in ottemperanza alle regole di buona esecuzione degli impianti, di materiali della stessa marca o perlomeno dello stesso livello qualitativo e prestazionale, di quelli già presenti negli impianti oggetto dell'appalto e descritti;
- l'attività di preventivazione tecnico-economica per gli interventi di carattere straordinario che si rendessero necessari in corso d'opera o che fossero richiesti dall'Amministrazione;
- nomina di un Referente che dovrà essere rintracciabile a mezzo telefono tutti i giorni ed un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le segnalazioni, opportunamente attenzionato tutti i giorni lavorativi.

Art.1 - Condizioni particolari di contratto

- Alla presente trattativa si applicano le "Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi" stabilite dalla CONSIP che qui si richiamano integralmente;
- La data entro la quale attivare il servizio è l'15.02.2022 o comunque da quella di effettiva consegna degli impianti, salvo variazioni per esigenze dell'Amministrazione e, con possibilità di recesso, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, anche solamente di natura finanziaria:
- il periodo contrattuale previsto è 15.02/31.12.2022 o comunque decorrerà dalla data di effettiva consegna degli impianti, salvo variazioni per esigenze; qualora l'affidamento dovesse essere posticipato, l'importo dell'offerta si intenderà proporzionalmente ridotto in funzione del periodo non lavorato;
- l'offerta dovrà essere formulata in termini di canone relativo al periodo contrattuale, fatto salvo quanto previsto al punto precedente. Tuttavia, detto importo dovrà essere ripartito tra gli impianti manutenuti, indicando per ciascuno la relativa quota;
- per tutte le attività non comprese nel canone il Fornitore dovrà predisporre (secondo i termini concordati con l'Amministrazione) un preventivo degli interventi e sottoporlo all'autorizzazione dell'Amministrazione;
- per le riparazioni che sono a carico dell'Amministrazione l'impresa ha l'obbligo di segnalarne la necessità e, contemporaneamente, dovrà presentare alla stessa il relativo preventivo di spesa, dettagliato in ogni sua parte, tenendosi a disposizione per eseguire il più rapidamente possibile i lavori e le eventuali forniture.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, peraltro, di provvedere alle suddette riparazioni e forniture servendosi di ditta diversa da quella manutentrice. In tal caso la ditta affidataria della manutenzione ordinaria avrà l'obbligo di fornire le informazioni necessarie e di presenziare



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

all'intervento, se ciò è indispensabile ai fini della riassunzione in carico dell'impianto riparato, nonché di provvedere al collaudo dell'impianto riparato, senza alcun compenso aggiuntivo per le prestazioni rese e le attività svolte nelle circostanze indicate in precedenza.

Nel caso in cui per la prosecuzione dell'attività di manutenzione, a giudizio dell'affidatario, si dovessero rendere necessari interventi di manutenzione straordinaria, di sostituzione di parti e l'Amministrazione non dovesse risultare in condizioni di poter procedere alle conseguenti spese, il rapporto sarà risolto su semplice comunicazione di quest'ultima e l'affidatario avrà solo diritto alla remunerazione dell'attività svolta fino al momento della risoluzione. Tuttavia, qualora l'affidatario dovesse ritenere che sia possibile comunque continuare a tenere in esercizio l'impianto e proseguire la manutenzione ordinaria, potrà comunicarlo all'Amministrazione per la prosecuzione del rapporto.

- Il fornitore dovrà assumere obbligatoriamente la qualifica di terzo responsabile dell'impianto;
- L'importo presunto della trattativa è pari ad € 12.000,00 IVA esclusa e l'offerta dovrà essere formulata a corpo per l'intero affidamento, con indicazione dettagliata della quota proporzionale di prezzo relativa a ciascun Presidio dell'Arma (tale dettaglio sarà utilizzato nell'eventualità che il servizio debba essere escluso per alcune strutture). L'affidatario, con la partecipazione alla Rdo accetta l'eventuale riduzione dell'affidamento in relazione all'eventuale sospensione del servizio in alcune strutture servite, qualora per fatti sopravvenuti la stessa debba essere dichiarata, con conseguente automatica riduzione del compenso spettante, in relazione alla quota riferita alle strutture cessate e al periodo di mancato servizio. In caso di mancata erogazione del servizio il canone rapportato a mese, per l'impianto interessato, verrà detratto dal compenso pattuito. L'Amministrazione si riserva di procedere anche all'affidamento per un periodo inferiore a quello stabilito, operando una rideterminazione proporzionale sul compenso pattuito per il periodo oggetto di riduzione.
- la fatturazione elettronica dovrà essere emessa esclusivamente in formato elettronico da registrare sul portale appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e Finanze, utilizzando l'apposito Codice Univoco I.P.A. T7VWVY che dovrà riportare la seguente intestazione: Ministero dell'Interno Prefettura UTG di Avellino, Corso V. Emanuele II n.4, con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture medesime, subordinatamente all'accreditamento delle risorse da parte del Ministero dell'Interno, all'acquisizione del D.U.R.C. e della certificazione camerale favorevoli. Il pagamento dovrà avvenire sull'apposito conto dedicato, comunicato dall'aggiudicatario in base alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La fattura dovrà essere caricata nel sistema P.C.C. entro il 31 dicembre.

Art.2 - Oneri tecnici generali

L'impresa si uniformerà a sue spese ed a sua responsabilità a tutte le disposizioni che verranno impartire per le esigenze della sicurezza e dell'igiene pubblica, o in base a norme tecniche di settore e dalle autorità di vigilanza. In particolare saranno osservate le seguenti regole:

• l'impresa sarà responsabile nel modo più ampio, per eventuali infortuni e danni, sia alle cose sia alle persone, nel corso dell'esecuzione delle opere ed in dipendenza di esse rendendo di ciò completamente indenne l'Amministrazione.

L'impresa dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, nonché per evitare danno ai beni pubblici e



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

privati.

Sono a carico dell'impresa:

- 1. tutte le spese necessarie ad eseguire prove in sito allo scopo di verificare qualità e resistenza dei materiali e delle attrezzature impiegate, senza che l'appaltatore possa reclamare alcun diritto a compensi per questo titolo;
- 2. tutte le spese necessarie per provvedere agli strumenti, materiali e manodopera occorrenti per operazioni di tracciamento, misurazioni ecc. che venissero ordinati dall'autorità competente;
- 3. tutte le spese per dimostrare l'approvvigionamento di materiale di ricambio c/o il proprio magazzino, utile alle riparazioni ipotizzabili più ricorrenti, secondo la propria esperienza.

Art.3 - Obblighi particolari dell'impresa

L'imprenditore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori oppure nominare un suo rappresentante in cantiere giuridicamente e professionalmente idoneo. In entrambi i casi, l'impresa alla firma del verbale di consegna degli impianti dovrà presentare su carta intestata una dichiarazione sulla quale risulti il nome, cognome e professionalità del responsabile designato.

L'imprenditore o il suo rappresentante che assumerà la figura di responsabile del contratto curerà la buona esecuzione dei lavori, sia per quanto si riferisce alla bontà dei materiali usati, che all'impiego dei mezzi d'opera e disporrà per tutto quanto può occorrere durante l'espletamento del servizio. Al medesimo, che dovrà essere sempre reperibile, il referente del Reparto impartirà gli opportuni ordini e disposizioni inerenti alla condotta dell'appalto e farà le osservazioni del caso, sempre rimanendo l'imprenditore l'unico responsabile.

Art.4 - Responsabilità dell'impresa

Sarà obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Sarà inoltre obbligo dell'impresa osservare le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art.5 - Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Prefettura si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 18.04.2016 n.50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

Art.6 - Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di adempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Art.7 - Il direttore dell'esecuzione

Il direttore dell'esecuzione è il dirigente della struttura ove è ubicato l'impianto ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle comunicazioni del responsabile unico del procedimento, impartisce all'aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione

- dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle indicazioni del RUP;
- nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18.04.2016 n.50 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici
 autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i
 subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate,
 nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art.106 comma 1 del decreto legislativo 18.04.2016 n.50;
- propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
- ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'art.107 comma 1 del D.L. 18.04.2016 n.50;
- procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
- per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.3.2018, n.49 e le linee guida approvate dall'ANAC;

Il direttore dell'esecuzione può delegare i propri compiti, anche parzialmente, ad un direttore operativo dallo stesso designato.

Art.8 - Sistema dei controlli

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo può svolgere controlli, anche avvalendosi di ispettori costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio. I controlli sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.

L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, e per produrre la documentazione necessaria ai fini della verifica dell'effettiva erogazione dei servizi nella misura prevista.

Art.9 - Sanzioni e penalità

La Prefettura – UTG in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5x1000 e il 5x100 dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'art.1382 del codice civile.

Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente punto, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione, su richiesta del direttore dell'esecuzione, applica la penale di cui al primo punto se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

La Prefettura, nel caso di cui al secondo punto, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Art.10 - Risoluzione del contratto

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art.108 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art.1456 del codice civile:

- 1. la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- 2. l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danno alla struttura o alle attrezzature;
- 3. l'applicazione di penali di cui all'art.9 per un ammontare complessivo superiore al 25%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- 4. l'inosservanza degli obblighi di collaborazione nei controlli;
- 5. il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;
- 6. l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7. la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 che consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

Nelle ipotesi di cui al primo punto, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura – UTG in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.50/2016,



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario in sede di offerta.

Art.11 - Esecuzione in danno

La Prefettura – UTG, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art.12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 8 della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità
 assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità
 dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art.10 del presente contratto.

Art.13 - Recesso dal contratto

La Prefettura – UTG può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

La Prefettura può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorno solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art.1671 codice civile.

Art.14 - Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art.106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura.



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Nell'atto di cessione deve essere obbligatoriamente precisato che ogni azione e rivendicazione del cessionario nei confronti dell'Amministrazione è subordinata all'accertamento della regolarità delle prestazioni dalle quali discende il credito ceduto e non dalla sola emissione della corrispondente fattura commerciale.

Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.106, comma 1 lett.d punto 2 del D.Lgs. 50/2016 a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.15 - Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

In caso di inosservanza, la Prefettura ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.16 - Patto di integrità

Il Patto di Integrità, adottato ai sensi dell'art.1 comma 17 della legge n.190/2012, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art.17 - Garanzie e cauzioni

Sull'aggiudicatario incombe l'onere della garanzia definitiva, come stabilito dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.18 - Documenti da trasmettere con l'offerta

- 1. capitolato speciale firmato per accettazione
- 2. autodichiarazione modalità di pagamento
- 3. autodichiarazione richieste dal capitolato speciale
- 4. dichiarazione ai sensi della legge 190/2012 (c.d. Patto di Integrità)
- 5. dichiarazione di notorietà circa l'assenza delle cause di esclusione, ex art.80 D.Lgs. 50/2016, dai pubblici appalti
- 6. dichiarazione di notorietà sul personale reperibile 24h/24h
- 7. copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi



Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

- 8. DUVRI
- 9. Attestati sopralluogo
- 10. Eventuale dichiarazione manleva
- 11. Canone per ogni impianto

Dette dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore generale o speciale, la cui qualità dovrà risultare dalle risultanze del registro delle imprese o da atto trasmesso in copia conforme, con le medesime modalità.

Art.19 - Disposizioni finali

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento qualora le offerte pervenute non risultino compatibili con le risorse assegnate dal Ministero dell'Interno.

Il presente Capitolato svolge anche le funzioni di proposta di contratto, che si intende accettata e tiene luogo della stipulazione del contratto, producendone tutti gli effetti di legge, con la mera sottoscrizione delle parti. Il contratto si intende efficace con la sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Amministrazione committente.

PER ACCETTAZIONE La ditta p. IL PREFETTO IL VICE PREFETTO VICARIO Fico

[&]quot;documento prodotto con sistema automatizzato, con firma autografa sull'originale agli atti dell'ufficio, ai sensi dell'art.3, comma 2° della legge 12.2.1993, n.39" PT/br